

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2111 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica l'allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda il riferimento al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, in relazione all'approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 9302]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici (*) e alle misure di lotta contro tali malattie, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2010/221/UE della Commissione (**) approva le misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio.
- (2) Il territorio del Regno Unito figura nella seconda colonna della tabella dell'allegato I della decisione 2010/221/UE come indenne da diverse malattie tra quelle elencate nella prima colonna della stessa tabella.
- (3) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, la direttiva 2006/88/CE e gli atti della Commissione che su di essa si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso. Per tale motivo, i riferimenti al Regno Unito nell'allegato I della decisione 2010/221/UE dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2010/221/UE.
- (5) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2010/221/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2021.

(*) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(**) Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7).

